

Mercoledì 6 settembre 2000

3. riconosce la necessità di dedicare attenzione alla diffusione in tutta l'Unione delle migliori pratiche in materia, ad esempio, di attenuazioni degli effetti negativi dei mutamenti industriali, prevenzione della disoccupazione a lungo termine e strategie territoriali per l'occupazione; invita pertanto le parti sociali a mettere a punto congiuntamente la struttura e l'organizzazione necessarie a tale scopo;
4. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alle parti sociali.

11. Politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale

A5-0209/2000

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni – Principi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale (COM(1999) 657 – C5-0144/2000 – 2000/2087(COS))

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione (COM(1999) 657 – C5-0144/2000),
 - visti gli articoli 157 e 151 del Trattato CE, nonché il Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri allegato al trattato,
 - viste le conclusioni del Consiglio del 27 settembre 1999 concernenti i risultati della consultazione pubblica relativa al Libro verde sulla convergenza (in particolare gli aspetti riguardanti i mezzi di comunicazione e il settore audiovisivo⁽¹⁾),
 - viste le conclusioni del Consiglio del 16 maggio 2000 concernenti i principi e gli orientamenti della politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale,
 - visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0209/2000),
- A. considerando che le tematiche del settore audiovisivo sono state già ampiamente impostate e dibattute nel corso degli ultimi anni, in occasione della Conferenza di Birmingham del 1998, a seguito della consultazione relativa al Libro verde sulla convergenza (COM(1997) 623), nonché a margine della revisione delle direttive sulle telecomunicazioni,
 - B. considerando che il settore audiovisivo, oltre ad essere tra i più importanti creatori di nuova occupazione, continuerà a svolgere un ruolo fondamentale per la democrazia, la libertà d'opinione, il pluralismo nonché per la tutela e la promozione della diversità culturale e linguistica in Europa; considerando che è più importante promuovere i contenuti europei che proteggerli artificialmente in un contesto globale che rende ciò impossibile,
 - C. considerando che, a fronte dello sviluppo della tecnologia digitale, le regole comunitarie esistenti per il settore audiovisivo dovrebbero essere adattate rapidamente, al fine di raggiungere un giusto equilibrio tra l'applicazione dei principi di base attualmente in vigore e i cambiamenti tecnologici e di mercato in corso d'opera,
 - D. considerando che occorre vigilare affinché la separazione regolamentare tra infrastruttura e contenuto avvenga in modo che gli aspetti tecnologici e di mercato non prevalgano al punto da costituire una minaccia per il pluralismo e per la diversità culturale,

⁽¹⁾ GU C 283 del 6.10.1999, pag. 1.

Mercoledì 6 settembre 2000

- E. considerando che la normativa europea sull'audiovisivo non contempla sistemi di diffusione globali come Internet, né la trasmissione di contenuti uguali o analoghi da parte di diverse piattaforme tecnologiche,
- F. considerando che occorre garantire ai cittadini l'accesso ai servizi audiovisivi secondo criteri di universalità, accessibilità e non discriminazione,
- G. considerando che l'istituzione di un forum europeo relativo ai contenuti potrebbe creare utili sinergie tra la Commissione, le autorità statali competenti, gli operatori e gli utenti,
- H. considerando che la politica di concorrenza deve poter rappresentare uno strumento idoneo ed efficace per prevenire la formazione di posizioni dominanti, sia in rapporto alla concentrazione di proprietà dei media nel nuovo ambiente digitale, sia in relazione alla salvaguardia del pluralismo, ma non può comportare una limitazione del potenziamento di un'offerta concorrenziale e variata di contenuti audiovisivi europei a causa del taglio degli aiuti statali a siffatte produzioni,
- I. considerando che un coordinamento tra la Commissione e le autorità nazionali competenti appare particolarmente auspicabile nel settore audiovisivo,
- J. considerando che, come statuito dal precitato protocollo, il servizio pubblico di radiodiffusione mantiene un ruolo centrale per la tutela del pluralismo e che spetta comunque agli Stati membri decidere i sistemi di finanziamento del servizio pubblico; considerando che tra i compiti del servizio pubblico radiotelevisivo non rientrano solo la sperimentazione e la ricerca, ma che essi debbono comprendere anche l'utilizzazione — potenzialmente senza limitazioni di sorta — delle nuove possibilità tecniche e forme di distribuzione, così da offrire al servizio pubblico radiotelevisivo l'opportunità di competere sul mercato in condizioni di parità,
- K. considerando che le norme sui contenuti concernenti la responsabilità in materia di programmazione e trasmissione devono applicarsi in egual misura alle emittenti pubbliche e a quelle private e/o commerciali,
- L. considerando che gli Stati membri stanno gradualmente approntando gli strumenti per il passaggio alla televisione digitale terrestre,
- M. considerando che occorre salvaguardare la peculiarità del mezzo radiofonico e che va agevolato il passaggio alla radiodiffusione digitale,
- N. considerando che il settore cinematografico europeo necessita di ingenti risorse finanziarie e di una struttura di marketing e di distribuzione che possa raccogliere la sfida del mercato globale e sostenere la diversità culturale; considerando che il programma Media costituisce uno strumento utile ma insufficiente per la crescita auspicabile dell'audiovisivo europeo, in particolare del cinema d'autore,
- O. considerando che occorre garantire, nel nuovo ambiente multimediale, il rispetto del principio della separazione del messaggio pubblicitario dal contenuto avente carattere artistico, editoriale o d'intrattenimento,
- P. considerando che occorre garantire il diritto d'autore, la cui effettività è compromessa nell'ambiente digitalizzato; considerando che il rispetto della proprietà intellettuale è un fondamento della vitalità del settore audiovisivo e cinematografico, che è d'importanza capitale adottare rapidamente la proposta di direttiva sui diritti d'autore e i diritti connessi nella società dell'informazione sia per proteggere la creazione sia per assicurare l'accesso e la circolazione delle opere,
- Q. considerando che nello scenario internazionale occorre garantire la distinzione tra piattaforma e contenuto per evitare che quest'ultimo venga equiparato in tutto e per tutto a un qualsiasi altro servizio vendibile on line; considerando che la dimensione locale e la diversità culturale rappresentano elementi fondamentali per i negoziati internazionali in materia di servizi audiovisivi,
- 1. condivide, in generale, gli orientamenti della Commissione per la politica audiovisiva nell'era digitale e prende atto che il calendario di azioni dei prossimi cinque anni non comprende rilevanti novità rispetto a quanto previsto dalla normativa in vigore;

Mercoledì 6 settembre 2000

La revisione della Direttiva Televisione senza frontiere

2. chiede alla Commissione che, per tenere conto dello sviluppo tecnologico e dei servizi offerti dalla digitalizzazione, l'attività preliminare alla revisione della direttiva 89/552/CEE⁽¹⁾ consenta comunque di attuare la revisione formale entro il 2002;
3. chiede alla Commissione che, nel quadro della revisione della normativa sui servizi audiovisivi venga individuato un nucleo essenziale di principi per tutti i servizi audiovisivi, indipendentemente dalla tecnica di trasmissione agli utenti o che siano approntate direttive, o comunque strumenti normativi specifici, atti a dare regole generali per ogni tipo di servizio audiovisivo, a prescindere dalle tecniche di trasmissione o diffusione;
4. ritiene indispensabile rendere omogenei i criteri ed i metodi di rilevazione e valutazione utilizzati per elaborare i rapporti sull'attuazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE allo scopo di disporre di analisi comparabili, corrette e oggettive;
5. chiede alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri che nella regolamentazione dei nuovi servizi digitalizzati ed offerti tramite reti convergenti, sia ribadita la specificità dei servizi audiovisivi rispetto a tutti i servizi della società dell'informazione;
6. condivide l'obiettivo della Commissione di assicurare agli operatori del settore audiovisivo un contesto normativo chiaro e prevedibile; ritiene che l'introduzione delle tecnologie digitali nel settore audiovisivo postuli un adattamento del quadro normativo, fermo restando un intervento differenziato e flessibile basato sulle vigenti disposizioni; ritiene che in sede di introduzione di nuove normative e/o di adattamento di quelle già vigenti, occorra tener conto delle loro incidenze sull'occupazione e sulla crescita;

I principi da garantire e le modalità di regolamentazione dei nuovi servizi digitali

7. condivide il principio della separazione delle normative sulla trasmissione e sul contenuto, e ribadisce il principio per cui nella società dell'informazione agli utenti dovrebbe essere effettivamente garantito il diritto d'accesso alle reti e ai contenuti veicolati disciplinando le infrastrutture secondo criteri di universalità e accessibilità e l'accesso al loro contenuto disciplinando il contenuto secondo criteri di universalità, accessibilità, non discriminazione e trasparenza;
8. dichiara che la regolamentazione deve ridursi a norme strettamente indispensabili ed applicarsi solo ove non esista sufficiente concorrenza; essa deve essere minima, chiara, semplice, prevedibile e sempre omogenea, e consentire al mercato negli Stati membri di operare in base alle norme di concorrenza;
9. ribadisce che alcuni aspetti tecnici specifici riguardanti l'accesso dei consumatori al contenuto (le guide elettroniche ai programmi e l'accesso condizionato, e ogni sistema tecnico posto tra l'accesso al mezzo di diffusione e la scelta del contenuto, comprendendo sia la televisione sia i servizi interattivi) necessitano di regole apposite a garanzia del pluralismo, della diversità culturale e linguistica e a tutela della libertà di scelta degli utenti;
10. chiede alla Commissione di riconoscere l'importanza del servizio universale nel prevenire l'esclusione sociale, garantendo l'accesso agevole dei consumatori ai servizi di comunicazione;
11. riafferma che la tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione è essenziale per favorire lo sviluppo armonioso della personalità e mantenere un equilibrio sociale oltre che fattore indispensabile per creare il clima di fiducia necessario in un settore dove il numero dei programmi offerti è in continuo aumento;
12. chiede alla Commissione, agli Stati membri, ai servizi pubblici radiotelevisivi e alle emittenti private nonché a tutti gli operatori rilevanti nel settore audiovisivo, che vengano potenziate le sperimentazioni di sistemi di filtraggio dei programmi e di altri metodi di controllo parentale per la tutela dei minori, creando se necessario negli Stati membri i presupposti giuridici allo scopo necessari;

(¹) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

Mercoledì 6 settembre 2000

13. approva l'uso di autoregolamentazioni nella disciplina dei contenuti audiovisivi, intesa però come integrazione, preferibilmente con codici di condotta condivisi, di principi stabiliti dalle autorità statali e comunitarie competenti;
14. sostiene il principio esposto dalla Commissione secondo il quale l'assegnazione dello spettro già scarso dovrebbe essere finalizzata a un'efficienza ottimale, pur sottolineando che l'approccio allo spettro televisivo non può essere considerato in modo isolato, prescindendo da altri obiettivi politici pubblici che gli enti radiotelevisivi di servizio pubblico sono obbligati a raggiungere;
15. prende atto delle conclusioni del Seminario di Lisbona sulla Televisione Digitale Terrestre e dell'attività svolta dal Digital Video Broadcasting (DVB) e chiede che il Consiglio e gli Stati membri si attivino per realizzare un passaggio graduale e concordato alla televisione digitale, soprattutto alla televisione digitale terrestre;
16. chiede alla Commissione e agli Stati membri di farsi promotori dell'organizzazione di un apposito forum consultivo europeo dove vengano discussi gli aspetti relativi al contenuto dell'offerta audiovisiva e multimediale (cinema, televisione, Internet, videogame, webcasting, DVD, telefoni UMTS, ecc.) e gli aspetti economici e sociali connessi;

Concorrenza e mercato audiovisivo

17. chiede alla Commissione e alle autorità statali competenti che, a salvaguardia del pluralismo, sia impedita nel settore audiovisivo la formazione e il mantenimento di posizioni dominanti; esorta la Commissione a valutare la posizione dominante dei servizi audiovisivi con criteri economici e generali, analizzando a tal fine il funzionamento dei mercati in senso verticale, orizzontale e intersettoriale, e non solo sulla base delle percentuali, tenendo conto altresì dell'impatto sulle lingue europee e sull'identità culturale (articolo 151, paragrafo 4 per trattato);
18. chiede, quindi, alla Commissione di valutare attentamente l'opportunità di proporre regole appropriate relative alla proprietà dei media nel nuovo ambiente digitalizzato, in particolare per quanto riguarda le concentrazioni verticali;
19. chiede alla Commissione un coordinamento a livello europeo delle autorità di regolamentazione nazionale e di regolamentazione del settore audiovisivo; invita la Commissione a promuovere l'istituzione di un organismo europeo per la tutela della trasparenza a livello europeo in tutti i settori del mercato audiovisivo e multimediale e per contrastare concentrazioni di mercato che possano compromettere il pluralismo;
20. chiede alla Commissione di tener conto della peculiarità culturale e della debole posizione economica del settore europeo dell'audiovisivo nel definire la sua politica di concorrenza in questo settore, assicurando la sussistenza di gruppi europei forti, in grado di competere su scala mondiale;

Funzioni del servizio pubblico radiotelevisivo

21. ritiene fondamentale quanto statuito dal precitato Protocollo sul ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo a garanzia del pluralismo; ribadisce che spetta agli Stati membri definire la missione del servizio pubblico radiotelevisivo e individuare i metodi del suo finanziamento, in conformità del Protocollo;
22. sottolinea che il servizio pubblico radiotelevisivo e le emittenti private devono svolgere un ruolo di innovazione e di traino dell'industria audiovisiva digitalizzata;
23. invita gli Stati membri, le autorità statali competenti e i responsabili della sua gestione, a fornire in chiaro il servizio pubblico radiotelevisivo, garantendo l'universalità di diffusione e di accesso e ad assicurare tale servizio sotto il profilo giuridico mediante obblighi di radiodiffusione (must carry rules); sottolinea in questo senso il ruolo fondamentale della televisione digitale terrestre pubblica e l'esigenza di rendere tale piattaforma quanto più possibile interessante nella corsa al digitale, aumentando la capacità e migliorando la ricezione;

Mercoledì 6 settembre 2000

Altre iniziative per il settore audiovisivo e per i settori collegati

24. chiede che la Commissione e gli Stati membri si attivino per garantire lo sviluppo equilibrato dell'industria audiovisiva digitale, dell'industria musicale e della radiodiffusione digitale europee;
25. chiede alla Commissione di avviare uno studio sull'impatto socioeconomico della radio in Europa, in particolare sulla funzione svolta dalle emittenti radiofoniche locali, e di adoperarsi per favorire il passaggio all'uso dello standard DAB;
26. chiede alla Commissione ulteriori iniziative per sviluppare il cybercinema e per favorire la distribuzione contemporanea negli Stati membri delle opere cinematografiche europee, sulla base dell'esperienza maturata nell'ambito dei programmi Media formazione e Media plus;
27. chiede alla Commissione che si attivi per la promozione di finanziamenti addizionali per il cinema europeo, compresa l'istituzione di un fondo di garanzia; in tal senso, accoglie con favore l'invito rivolto alla BEI al Vertice di Lisbona per sostenere la produzione audiovisiva europea;
28. chiede alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, di riconoscere ed incentivare i contenuti di qualità anche con interventi di natura fiscale;
29. chiede alla Commissione di valutare approfonditamente l'utilità e le potenzialità dell'introduzione di un adeguato strumento, ad esempio una nuova direttiva sul cinema, al fine di rafforzare e meglio coordinare i meccanismi di sostegno per il settore cinematografico nei diversi Stati membri con l'obiettivo di creare un autentico mercato interno europeo della cinematografia;
30. conviene con la Commissione sulla necessità di modificare la normativa sulla pubblicità in rapporto alle innovazioni portate dalla digitalizzazione, specialmente per l'interattività;
31. chiede alla Commissione e al Consiglio che nella riforma della normativa sulla pubblicità sia salvaguardato il principio della non confusione tra messaggi pubblicitari e contenuto editoriale;
32. invita la Commissione e il Consiglio a promuovere la creazione e l'accesso alle opere e la loro circolazione in ambiente digitale, garantendo allo stesso tempo un'adeguata protezione dei diritti di proprietà intellettuale, attraverso il rafforzamento della direttiva sul diritto d'autore e i diritti connessi nella società dell'informazione; ritiene che tale necessità sia resa ancor più evidente dal fatto che proprio Internet, nelle sue diverse forme, rappresenta uno dei nuovi, principali sostegni alla diffusione di opere audiovisive;

Lo scenario internazionale

33. auspica che la Comunità tenga conto, nello sviluppo della politica audiovisiva, della dimensione internazionale in rapporto alla globalizzazione, e di quella locale per promuovere la diversità culturale, evitando che l'ampiezza della piattaforma di distribuzione condizioni il tipo di contenuto a scapito del pluralismo;
34. chiede alla Commissione che, in sede di negoziati internazionali, la posizione della Comunità ribadisca la distinzione tra regolamentazione delle piattaforme e del contenuto, per evitare il rischio di inserire i servizi audiovisivi tra quelli che seguono le regole delle reti e/o del commercio elettronico;
35. sottolinea l'importanza del sistema duale europeo di radiodiffusione in cui le emittenti generali di servizio pubblico per le quali il mandato di servizio pubblico è liberamente definito dagli Stati membri possono continuare a svilupparsi nella società dell'informazione e a coesistere con le emittenti commerciali e ribadisce che questo modello europeo deve essere garantito nei futuri negoziati OMC;
36. sollecita con urgenza la Commissione a creare, attraverso un'adeguata politica audiovisiva, un contesto che favorisca il talento imprenditoriale e gli investimenti, onde garantire all'industria audiovisiva di essere presente nell'economia globale, promuovendo al tempo stesso la diversità culturale;

Mercoledì 6 settembre 2000

37. invita Consiglio e Commissione a fare in modo che la Comunità e i suoi Stati membri mantengano la possibilità di decidere e attuare la propria politica nel settore culturale e dell'audiovisivo, a salvaguardia della diversità culturale;

*
* * *

38. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai Parlamenti degli Stati membri.

12. Situazione socioeconomica degli studenti Erasmus

A5-0199/2000

Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione della Commissione «Indagine sulla situazione socioeconomica degli studenti Erasmus» (COM(2000) 4 – C5-0146/2000 – 2000/2089(COS))

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione della Commissione (COM(2000) 4 – C5-0146/2000),
 - visto l'articolo 149 del trattato sull'Unione europea, ai sensi del quale l'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri nel pieno rispetto delle loro rispettive competenze per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione dei sistemi d'istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche,
 - visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia d'istruzione «SOCRATES»⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 25 gennaio 1991 sulla dimensione europea a livello universitario, con particolare riferimento alla mobilità degli studenti e dei professori⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 12 marzo 1997 sul Libro bianco della Commissione su Istruzione e Formazione – Insegnare e apprendere – verso la società conoscitiva⁽³⁾,
 - vista la sua risoluzione del 14 maggio 1997 sul Libro verde della Commissione «Istruzione – Formazione – Ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale»⁽⁴⁾,
 - vista la sua risoluzione del 13 maggio 1998 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni «Per un'Europa della conoscenza»⁽⁵⁾
 - visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0199/2000),
- A. ricordando che l'obiettivo del programma Erasmus è in particolare quello di incentivare la mobilità degli studenti, consentendo loro di effettuare una parte dei propri studi in un altro Stato membro, e di sviluppare la dimensione europea dell'istruzione,

⁽¹⁾ GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 48 del 25.2.1991, pag. 216.

⁽³⁾ GU C 115 del 14.4.1997, pag. 85.

⁽⁴⁾ GU C 167 del 2.6.1997, pag. 94.

⁽⁵⁾ GU C 167 dell'1.6.1998, pag. 136.